

VICENTINI: Al punto tre all'ordine del giorno: TARI approvazione del piano economico-finanziario 2022/2025 e tariffe anno 2022. La parola di nuovo all'assessore al bilancio.

BERTOLDI: Anche questo è un passaggio obbligatorio che dobbiamo fare, è la costruzione del piano finanziario di un esercizio abbastanza complesso e ci assiste senz'altro il gestore Garda Uno che fornisce ovviamente dei dati per quanto riguarda i costi del servizio ai quali si aggiungono senz'altro l'intervento ma anche i costi amministrativi, i costi che poi utilizziamo noi per lo spazzamento, pulizie strade eccetera per cui abbiamo anche una nostra parte in questo totale. L'importo del PEF 2022 si posiziona sui 517.873 che, ricordo, deve essere interamente coperto con tariffa, per cui è ovvio che poi questo va a determinare le tariffe che andiamo ad applicare. È un esercizio secondo me interessante la fotografia di quello che è successo poi nel 2021 per quanto riguarda il famoso MUD, quel report che poi il gestore tutti gli anni ci fa avere. Come Tignale andiamo a raccogliere 1.423.195 kilogrammi. Il dato secondo me interessante e confortante è la differenziata che si posiziona attualmente sul 65,1% contro il 62,5 dell'anno 2020. Abbiamo anche lo spaccato mese per mese e vediamo che i tignalesi sono molto più virtuosi, perché durante l'anno abbiamo anche punte del 78, del 72%, del 73. Diminuisce sensibilmente nei mesi estivi dove abbiamo i turisti, che dovrebbero essere più educati a questo tipo di attività ma ci porta intanto per esempio ad un dato del 53,7 a luglio e un 60% circa in agosto, per cui i mesi clou abbiamo questo picco in discesa, per cui direi che è la fotografia proprio del turista, non del turista modello appunto in questo caso, però i dati sono questi. 65,1 è il dato della differenziata 2021. Abbiamo poi lo spaccato mese per mese. Un lavoro interessante, si può anche valutare e fare senz'altro delle considerazioni importanti. Sul 2020 in concreto c'è un po' di differenza, ovviamente, perché c'è stato il Covid per cui dai 1.423.195 del 2021, si posizionano nel 2020 1.147.480. Questi sono un po' i dati e i 62,5 per quanto riguarda la differenziata.

VICENTINI: Ci sono domande? La parola al consigliere Triboldi Paolo.

TRIBOLDI: Ma in realtà è solo una proposta, nel senso che, adesso non mi ricordo qual era l'obiettivo della provincia di Brescia, siamo ancora un po' indietro, però penso che anche altri comuni lo siano. Purtroppo, secondo me, ci diciamo da anni che d'estate quando arrivano i turisti, il turista modello sarebbe quello che, se a casa sua lo fa, dovrebbe farlo anche qua. Credo quindi che, per evitare di ripetere lo stesso discorso il prossimo anno e i prossimi anni, non lo so, pensare a una piccola campagna di sensibilizzazione e direi anche, non lo so, una pagina in più sull'info di Tignale per dare anche due regole proprio generali. Mi ricordo quando l'ultimo anno che ho lavorato qua all'Ufficio del Turismo, ma lo sapete meglio di me, è un esempio, i

cestini dediti alle deiezioni canine erano pieni tranne che di deiezioni canine. Io abito a San Felice da un paio di mesi ed è pieno di questi cestini dediti ai cani ma, certo che ci sono solo deiezioni canine lì all'interno, a San Felice c'è un po' di turismo. Credo che comunque vada fatta una sorta di campagna di sensibilizzazione, sempre ovviamente da parte nostra, non chiediamo ovviamente agli hotel di farla, però credo che, ripeto, una paginetta anche sul sito internet piuttosto che ... o qualche immagine in più, qualcosa che possa far sì che quel 53, se non erro, Luigi, insomma, non dico si possa avvicinare ai 70, 75 o 80 dell'inverno tignalese, però quantomeno che possa aumentare, perché se non facciamo niente è ovvio che il turista continuerà a fare quello che ha sempre fatto. Poi che lo faccia in modo sbagliato, forse lo sa, forse non lo sa, ma continuerà comunque a farlo finché qualcuno o non lo multa o non gli dice qualcosa o non gli suggerisce "guarda, dovresti fare così" poi oh, se continuerà a fare così amen, però credo che, ripeto, non ci costa niente un ... qualcosa e noi, chiudo, nel nostro piccolo avevamo tentato quando si facevano le sere d'estate il giovedì, ogni tavolo aveva esposto un cartellone, un foglio A3 scritto in tutte le lingue e avevamo deciso di differenziare, perché comunque i piatti, le posate che erano tutte, tra l'altro, compostabili gli anni precedente venivano buttate tutte in un sacchetto e poi buttate via nell'indifferenziata. Qualcosa lì potrebbe aver fatto scattare nel tedesco o comunque nel turista, insomma, tignalese, qualcosa, dopo va beh, un po' il Covid, un po' così, un po' loro che va beh, qua si sentono un po' liberi di fare, però insomma, penso che questa idea si possa poter fare. Questo era quello che volevo dire. Grazie.

VICENTINI: Grazie Paolo. La parola all'Assessore.

BERTOLDI: Ma senz'altro sì, raccogliamo le sollecitazioni di Paolo, direi che sono importanti, ma le vedremo anche quando andremo al punto cinque ad approvare lo schema regolatorio: prevede anche queste cose per quanto riguarda la qualità del servizio, per cui senz'altro l'hai già anticipato ma a qualcosa provvederemo lì. Sulle tariffe non vorrei essere ripetitivo, ma tutti gli anni lo diciamo, probabilmente quest'anno è l'ultimo anno, sembrava l'anno scorso ma anche il 2022 sarà ancora così, dove Tignale adotta la famosa tariffa monomia. Forse è l'unico Comune che ormai è rimasto e aspettiamo le osservazioni dell'AREA e non vorrei che quest'anno intervenga abbastanza, diciamo, d'imperio per andare ad instaurare anche a Tignale, a immettere anche a Tignale la famosa tariffa quota fissa quota variabile. Questo l'abbiamo fatto, se vi ricordate, come ripeto per non essere ripetitivo, è stato fatto per cercare un po' la manovrabilità delle tariffe, la tutela per esempio di ristoranti, la tutela di alberghi con ristoranti, la tutela di quelle categorie economiche senz'altro turistiche che per noi sono un po', diciamo, sempre la spina dorsale della nostra economia. Avevamo, se vi ricordate, sempre privilegiato questo nelle tariffe un po' a danno e a scapito delle seconde case, se ricordate tutti gli anni lo ripetiamo. La tariffa, ovviamente, viene calibrata, sapete, sui metri quadrati e poi sui kilogrammi conferiti. È noi questo lo giustifichiamo senz'altro con uno studio che facciamo sul discorso economico, sociale proprio del territorio. Finora non abbiamo avuto eccezioni, però probabilmente questo sarà l'ultimo anno. Se fosse così io senz'altro invito tutti i consiglieri e faremo senz'altro un confronto perché, se ricordate, andare ad applicare la tariffa ministeriale comporterebbe senz'altro delle grosse sorprese per quanto riguarda appunto i ristoranti, gli alberghi con ristoranti, certi tipi di negozio dove

producono rifiuti. La legge Ronchi è il principio un po' di queste tariffe ARERA, dove ripetiamo sempre che chi più inquina, più deve pagare, questo è un po' il principio regolatorio. Senza altro se sarà così dovremo fare uno studio e magari trovare anche dei correttivi. Per la tariffa, per esempio, sugli alberghi viene applicata in modo totale, non c'è differenza tra, diciamo, camere e capacità del ristorante. Magari si può studiare una differenziazione all'interno poi della struttura: una aliquota dedicata al discorso ricettivo, per esempio camere, e un discorso dedicato poi al ristorante che produce più rifiuti rispetto al discorso della camera, dell'alloggio. Senza altro dovrà essere, secondo me, un lavoro importante per cui invito, se sarà così, anche i consiglieri a partecipare a, diciamo, dare le proprie idee, a portare il proprio contributo, perché sarà un lavoro senz'altro importante con grossi riflessi secondo me anche poi sul discorso della tariffa. Per cui vediamo cosa dirà ARERA, speriamo che il 2022 non sia proprio l'ultimo, lo diciamo tutti gli anni, vediamo come sarà.

VICENTINI: Grazie assessore. Richieste di chiarimenti? La parola al consigliere Jacopo Bonincontri.

BONINCONTRI: Vorrei ricollegarmi al discorso che ha fatto Paolo, sposandolo a pieno. Ricordo che tempo fa c'era una brochure di Garda Uno con l'indicazione dei vari rifiuti da conferire negli appositi spazi ed era fatta anche abbastanza bene ricordo, tra l'altro dovrei averne una copia anche a casa, era una sorta di A4 pieghevole e prevedere magari un restyling di quella brochure lì con chiaramente anche degli agganci sui social, che secondo me al giorno d'oggi sono molto in vista, diciamo. Collegandomi invece al discorso che faceva Luigi della tariffa monomia, come anticipato anche ieri, sarebbe magari il caso di sicuramente parlarne nei prossimi mesi e magari prevedere una sorta di fondo per, appunto, i possibili aumenti consistenti che si verificheranno soprattutto nei ristoranti, come dicevamo ieri. Magari se vi fosse la possibilità appunto di istituire una sorta di fondo per ridurre questi aumenti considerevoli. Il nostro è uno dei pochi Comuni che attua appunto questa tariffa, però chiaramente mettiamoci anche nei panni dei vari operatori turistici che da un giorno all'altro potrebbero vedersi la tariffa aumentare in modo considerevole.

BERTOLDI: Ma sì, sempre se il legislatore ci darà la possibilità di farlo, perché sai che il costo del servizio deve essere coperto integralmente, per cui questo è quello un po' ... secondo me sarà difficile che ci dia la possibilità di fare questo conto, salvo particolari normative COVID, come già ricordato nel punto relativo all'approvazione del bilancio consuntivo. Oggi come oggi non abbiamo possibilità, vediamo se ci sarà qualcosa, mentre invece dovremo secondo me lavorare sulla differenziazione delle tariffe che potrebbe essere un passaggio importante, per cui vediamo, insomma, cosa il legislatore ci indicherà di fare.

VICENTINI: Grazie assessore. Poniamo ora in votazione il punto tre all'ordine del giorno che prevede: TARI: approvazione piano economico-finanziario 2022/2025 e tariffe annue 2022. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvato con l'astensione del consigliere Jacopo Bonincontri. Poniamo in votazione anche l'immediata esecutività. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approviamo con l'astensione del consigliere Jacopo Bonincontri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;

- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

DATO ATTO che gli avvisi di pagamento che verranno emessi dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "pay as you through" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti";

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione del calcolo delle tariffe TARI, il Comune di Tignale ha adottato la deroga di cui al comma 652 come sopra richiamato, tralasciando di considerare i coefficienti di cui al D.P.R. n. 158/1999;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente

ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

CONSIDERATO anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

RIBADITO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che nel caso del Comune di Tignale l'Ente di governo dell'Ambito non è stato costituito e che quindi ne assume tale ruolo l'ente stesso;

VISTO che Garda Uno s.p.a. in qualità di soggetto che svolge per il Comune il servizio integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani, con l'esclusione della gestione della tariffa, ha trasmesso a mezzo posta elettronica certificata la nota (acquisita al Protocollo Generale n. 1840 del 4 aprile 2022) avente per oggetto "invio documentazione prevista dalla deliberazione 363/2021/R/RIF del 03.03.2021", con i seguenti allegati:

- Schema Piano Economico Finanziario 2022-2025 (PEF) su modello di cui alla Delibera 363/2021/R/rif (MTR-2);
- Relazione accompagnatoria su modello di cui all'allegato della Delibera ARERA 363/2021/R/rif;
- Dichiarazione di Veridicità del Legale Rappresentante su modello di cui all'allegato della Delibera ARERA 2/2021/d/rif
- Dichiarazione di Veridicità del Legale Rappresentante di Garda Uno spa su modello di cui all'allegato della Delibera ARERA 2/2021/d/rif

CONSIDERATO che con determina n. 24 del 7 febbraio 2022 si è dato incarico alla CO.SE.A. di Castel di Casio (BO) per l'attività di assistenza, supporto e consulenza nella validazione del PEF 2022-2025, al fine di permettere allo scrivente Ente di ottemperare compiutamente alle funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) ai sensi dell'MTR, con particolare riferimento alle operazioni di verifica e validazione e che la stessa in data 20 aprile 2022 con prot. n. 2204 ha consegnato la validazione del documento suddetto;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2022;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il prospetto di PEF pluriennale, allegato alla presente deliberazione, contraddistinto dalla lettera "A", unitamente alla relazione accompagnatoria, quali parti integranti e sostanziali della medesima;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022 che, in assenza dell'Ente Territorialmente Competente, spetta al Comune;

PRESO ATTO che il PEF relativo all'anno 2022 ammonta ad € 517.873,00 ridotto del corrispondente contributo MIUR ricevuto;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare l'anno 2022, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato "B" della presente deliberazione;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare il Piano finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per l'anno 2021, secondo i criteri previsti dal nuovo MRT-2 per gli anni 2022-2025, e i relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2022;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito nella legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che, *a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, quindi sganciati dal bilancio di Previsione.*

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30 dicembre 2021 con la quale veniva approvato il bilancio di previsione armonizzato anni 2022-2024 e i relativi allegati e aggiornamento Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022-2024;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

ATTESO che il Responsabile dell'Area dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile;

TUTTO ciò premesso e considerato;

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 1 (Bonincontri), voti contrari nessuno, espressi da n. 11 Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;

DELIBERA

1. **di approvare** il Piano finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per l'anno 2022, secondo i criteri previsti dal nuovo MRT-2, e i relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e di prendere atto del PEF pluriennale 2022-2025 di cui all'allegato "A";
2. **di approvare** le tariffe TARI per l'anno 2022, come indicate nell'allegato "B" al presente atto;
3. **di trasmettere** mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario 2022-2025, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e della relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99;
4. **di provvedere** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
5. **di dare** atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;

Inoltre, con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 1 (Bonincontri), contrari nessuno, espressi da n. 11 Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Fabio Bruno Vicentini

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.a Maria Rosa Antonioli

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ
(art. 134 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suesta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio Web del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Data 29-04-2022
Comunale

Il Vice Segretario

F.to Dott.a Maria Rosa Antonioli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 267/2000)

N° 227 Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno **25-05-2022** all'Albo pretorio web ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Data **25-05-2022**

Il Responsabile amm.vo
F.to MARIAROSA ANTONIOLI

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.


Data **25-05-2022**

Il funzionario delegato
Antonioli Maria Rosa

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

COMUNE DI
TIGNALE (BS)Gestore: **GARDA UNO SPA****REPORT
VALIDAZIONE
PEF 2022-25 RIFIUTI**Ai sensi dell'Art. 19
dell'MTR-2 Deliberazione ARERA
3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif

Documento completato in data 14 aprile 2022


 Il Responsabile Tecnico Aziendale
di CO.SE.A. (Mauro Sanzani)
 


Indice

1	Obiettivi dell'attività di verifica effettuata.....	3
2	Perimetro e gestori di riferimento del Piano Finanziario 2022-25.....	5
2.1	Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti	5
2.2	Informazioni rilevanti su gestori	5
2.3	Attività in capo al Comune	5
2.4	Riferimento ETC	5
3	La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili.....	6
4	Il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti	7
4.1	Rispetto generale della metodologia di calcolo	7
4.2	Analisi e confronto specifico sui servizi extra-perimetro	8
4.3	Verifica Limite crescita annuale delle entrate tariffarie.....	8
4.4	Coefficiente di recupero produttività	8
4.5	Coefficiente QL e PG.....	8
4.6	Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità.....	9
4.7	Relazione attestante il superamento del limite entrate tariffarie	9
4.8	Rispetto contenuti minimi nella redazione della relazione di accompagnamento	9
4.9	Rispetto delle tempistiche di validazione.....	9
4.10	Conguagli	9
5	Il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore	9
6	Verifiche finali.....	10
6.1	Evidenza dei criteri di semplificazione adottati	10
6.2	Verifica di coerenza delle delibere e determinazioni di ARERA in tema di costi efficienti e redazione dei Piani Economici Finanziari e di altra normativa connessa	10
6.3	Prezzi finali	10
7	Esito attività di validazione.....	13

1 Obiettivi dell'attività di verifica effettuata

Ai sensi della deliberazione 3 agosto 2021 n° 363/2021/r/rif la procedura di approvazione e validazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 prevede quanto segue (rif. art. 7):

- (rif. c.7.1) Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
- (rif. c.7.3) Il piano economico finanziario...*omissis*....., sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a. una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c. eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2.
- (rif. c.7.4) Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.

Inoltre l'art. 28 dell'MTR-2 (allegato A alla Delibera 363-21) puntualizza quanto segue:

- 28.1 Il PEF, nell'ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente definito al 1.1, il quale provvede anche alla valutazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza. La validazione concerne almeno la verifica:
 - della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
 - del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.
- 28.2 L'organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.
- 28.3 Laddove il citato organismo competente risulti identificabile con il gestore, la validazione di cui al comma 28.1 può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli.

La Tabella seguente riepiloga le azioni eseguite relative alla validazione del PEF 2022-25:

Fasi / Aspetti considerati:	Descrizione delle Azioni di verifica
A. La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori	A.1. Acquisizione dei dati contabili al Comune/Gestore mediante template strutturati
	A.2. Analisi e valutazione dei dati contabili ricevuti e coerenza con vecchi PEF approvati
	A.3. Richiesta delle dichiarazioni di veridicità dei dati trasmessi
	A.4. Controlli a campione (auditing): analisi a campione delle voci PEF di competenza del gestore, es. modalità di calcolo dell'importo che viene proposto; allocazione cespiti: prima iscrizione, ammortamento nel tempo; crediti inesigibili e relativa quota definita
	A.5. Verifica di quadratura (a campione) del bilancio
B. Il rispetto della metodologia prevista dal provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti	B.1. Rispetto generale della metodologia di calcolo
	B.2. Definizione puntuale dei diversi ruoli gestionali (Comune e Azienda/e)
	B.3. Analisi e confronto specifico sui servizi extra-perimetro
	B.4. Analisi e confronto specifico sulle poste rettificative
	B.5. Confronto sui COI e determinazione dei nuovi costi previsionali (al netto di quelli cessanti)
	B.6. Attribuzione da parte di ETC dei fattori di sharing e altri parametri
	B.7. Determinazione dei conguagli
	B.8. Stratificazione degli investimenti con verifica puntuale delle vite utili regolatorie
	B.9. Verifica inserimento costi ARERA e altri enti di controllo-regolazione
	B.10. Verifica Limite crescita annuale delle entrate tariffarie Art. 4 363-21
	B.11. Verifica corretta attribuzione costi fissi e variabili
	B.12. Relazione attestante le motivazioni connesse al superamento del limite entrate tariffarie, ove pertinente
	B.13. Rispetto contenuti minimi nella redazione della relazione di accompagnamento
	B.14. Rispetto delle tempistiche di validazione
C. Il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore	C.1. Verifica eventuale documentazione su squilibrio economico-finanziario prodotta da gestore
	C.2. Verifica della corretta applicazione delle tariffe di accesso agli impianti ai quantitativi come previsto dal metodo e relativo confronto con costi storici 2020 inflazionati in coerenza all'MTR
	C.3. Analisi puntuale dei benefici derivanti da proventi della vendita di materiale ed energia (AR _a) e dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore (AR _{Sc,a})(benefici reali euro/ton e flussi previsionali) e relativo confronto con benefici storici 2020 inflazionati in coerenza all'MTR
	C.4. In caso di potenziali squilibri di cui ai punti precedenti motivazione delle scelte operate da ETC
D. Altre verifiche	D.1. Verifica dei criteri di ripartizione dei costi
	D.2. Evidenza dei criteri di semplificazione adottati
	D.3. Evidenza delle eventuali documentazioni mancanti
	D.4. Verifica di coerenza delle delibere e determinazioni di ARERA in tema di costi efficienti e redazione dei Piani Economici Finanziari e di altra normativa connessa
	D.5. Altro (da specificare)
E. Conclusione attività	E.1. Predisposizione finale del PEF con relazione finale e validazione PEF

2 Perimetro e gestori di riferimento del Piano Finanziario 2022-25

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Il Comune di TIGNALE ha affidato il servizio integrato di gestione dei rifiuti a Garda Uno Spa; il Bacino di Affidamento è rappresentato dall'intero territorio del Comune. L'affidamento è avvenuto nel rispetto dell'art. 5 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 che recepisce le Direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE con la formula dell'"in house providing". Per la descrizione dettagliata dei servizi forniti e l'elenco dei medesimi si rimanda alla relazione del PEF predisposta dal gestore. In sintesi sono erogati tutti i servizi di raccolta rifiuti con modalità porta a porta, servizi di raccolta a chiamata, gestione centro di raccolta comunale, servizi di spazzamento e pulizia, servizi vari, trattamento e recupero dei rifiuti urbani; gestione delle tariffe e dei rapporti con le utenze; gestione generale. Sul territorio del Comune non è svolta né dal Gestore Garda Uno né dal Comune la "micro raccolta" dell'amianto da utenze domestiche; i Costi di eventuali raccolte di amianto abbandonato sul territorio sono sostenuti dall'Ente Locale e attribuiti alla Fiscalità Generale e non direttamente al PEF (TARI).

Garda Uno è Società a totale Capitale Pubblico e partecipata da Enti Locali (Comuni, Provincia, Comunità Montana), iscritta all'Anagrafica ARERA con numero 1711 per i Servizi regolati di Produzione Energia Elettrica e Servizio Integrato dei Rifiuti. In tutti i Comuni (eccetto uno) è applicata la TARI Tributo e l'attività di Rapporti con l'Utenza (incluse le attività di calcolo, predisposizione dei documenti di riscossione, riscossione, accertamento) è gestita in proprio dai Comuni.

2.2 Informazioni rilevanti su gestori

Garda Uno SpA non è sottoposta a fallimento e non si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo e non è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

2.3 Attività in capo al Comune

Tutte le attività e i costi sono gestiti da Garda Uno Spa, con la sola esclusione di alcuni costi operativi in campo al Comune oltre a gestione dei rapporti con l'utenza (CARC), servizi generali e gestione dei crediti.

2.4 Riferimento ETC

Come descritto nella relazione di accompagnamento al PEF, in virtù della mancata operatività, da parte della Regione Lombardia, di EGATO di livello sovra-provinciale e dell'assegnazione delle competenze di gestione ed affidamento del servizio ai Comuni nell'ambito della normativa regionale vigente alla data della presente relazione, il Comune di TIGNALE risulta il soggetto competente, per l'ambito territoriale coincidente con quello dell'Ente stesso, all'acquisizione dei dati dal/dai gestori del servizio, all'approvazione e validazione del PEF nonché alla trasmissione all'ARERA delle tariffe. ARERA ha previsto che per la redazione, verifica e validazione del processo di determinazione delle entrate tariffarie a copertura dei costi di gestione del ciclo integrato dei rifiuti siano necessari tre documenti:

- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

- il PEF relativo alla gestione, compilato secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 363/2021/R/rif (come modificato dall'allegato A alla Determina 2/2021);
- la dichiarazione, di cui all'Appendice 3 e 4 della deliberazione 363/2021/R/rif, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente Gestore del servizio integrato, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge.

Il Comune di TIGNALE, in qualità di ETC, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l'attività di verifica prevista dalla deliberazione 363/2021/R/rif attraverso il supporto del Consorzio COSEA, specializzato sul tema gestione rifiuti e regolazione di settore; successivamente provvede a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista.

3 La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili

Per quanto attiene al Gestore Garda Uno, i dati che sono stati utilizzati come base per la predisposizione della parte di PEF relativa al "Gestore", provengono dalle scritture contabili obbligatorie e dalla contabilità analitica che è interconnessa al sistema contabile.

Dal punto di vista metodologico e procedurale, il gestore possiede già una contabilità rispondente ai criteri del TIUC per l'Unbundling Contabile (come da Delibera 137/2016 e relativo allegato A per gli ambiti dei Servizi Regolati di Produzione di Energia Elettrica e di Distribuzione, Misura e Vendita di Altri Gas a mezzo Reti Canalizzate) e ha provveduto a separare i costi per il calcolo del PEF e afferenti alle Aree già Regolate dell'Energia Elettrica e del Gas da quelli dei Servizi Comuni e delle Funzioni Operative Condivise e, in ultimo, da quelli per le Altre Attività tra le quali figura ora anche l'Attività del Servizi Integrato dei Rifiuti.

Si è provveduto agevolmente ad isolare dalle altre Attività "non regolate" quella del Settore Rifiuti, poiché già nelle fasi di contabilizzazione, ogni singola operazione contabile afferente direttamente a questa Attività, era stata "marcata" con uno specifico indicatore univoco. I costi dei Servizi Comuni e delle Funzioni Operative Condivise sono stati attribuiti al Servizio Integrato dei Rifiuti attraverso i driver previsti dalla Delibera 137/2016 – Allegato A. Per la determinazione delle componenti di costo che alimentano il PEF del Comune sono stati utilizzati:

- i dati di bilancio di esercizio 2020 per la determinazione delle componenti di costo delle entrate tariffarie 2022;
- i dati preconsuntivo anno 2021 non sono disponibili, pertanto sono stati inseriti gli stessi valori del 2020 all'interno del tool;
- i PEF pregressi per la verifica dei conguagli.

L'analisi è stata condotta sulla base della documentazione inviata ed inerente la ripartizione dei costi da conto economico e la loro quadratura che sono riportati nelle relazioni di accompagnamento. Per la ripartizione dei costi sono stati definiti dei driver a partire da indicatori significativi del territorio secondo un principio di equità, oggettività, ragionevolezza e verificabilità. In particolare, si è definito un indice tenendo conto della quantità di rifiuto, il numero delle utenze, la superficie del Comune ed il numero di strutture ricettive. **Le attività di verifica e coerenza hanno portato ad una valutazione positiva delle singole poste afferenti alle fonti contabili obbligatorie sia del Comune che del Gestore.**

4 Il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti

4.1 Rispetto generale della metodologia di calcolo

La redazione del PEF 2022-25 del Comune di TIGNALE è coerente con la disciplina ARERA contenute nei seguenti provvedimenti principali:

I provvedimenti di ARERA sul tema «REGOLAZIONE ECONOMICA			
Rif	Titolo	Provvedimento	Nota
1	MTR - Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti del 31.10.2019	Del_443/2019/R/Rif	Obblighi per Redazione del Piano Finanziario 2020 e 2021
2	Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente del 03.03.2020	Del_57/2020/R/Rif	Contiene informazioni procedurali con nuove definizioni su prestatori d'opera, ruolo ETC, ecc.
3	Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari	Det 02/DRif/2020	Approfondimenti su punti specifici del metodo
4	Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19	Del_158/2020/R/Rif	Contiene le disposizioni di agevolazione tariffaria per le utenze (effetto Covid-19)
5	Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19	Del_238/2020/R/Rif	Revisione MTR per effetto provvedimenti COVID-19 di ARERA
6	Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021	Del_493/2020/R/Rif	Determinazione nuovi parametri per PEF2021 – Revisione MTR 443/19 - E' poi seguita la "Guida alla compilazione per la raccolta dati: Tariffa rifiuti – PEF 2021" il 15 marzo 2021
7	Avvio di procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)	Del_138/2021/R/Rif	Primo documento di ARERA con avvio del percorso dei regolazione del periodo di regolazione 2022-2025
8	Orientamenti per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)	DCO 196/2021/R/RIF DCO 282/2021/R/RIF	Documenti di consultazione di Arera dove sono state anticipati gli indirizzi e modalità applicative nuovo MTR-2
9	Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025	Del_363/2021/R/Rif	Nuovo Metodo tariffaria con obblighi per Redazione del Piano Finanziario 2022-2025
10	Avvio di procedimento per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari ai sensi dell'articolo 222, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	Del_364/2021/R/Rif	Avvio del procedimento per la determinazione dei costi efficienti per la gestione della raccolta differenziata, del trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari, secondo quanto previsto dall'art. 222, c. 2, Dlgs 152/06 modificato dal Dlgs. 116/20
11	Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)	Del_459/2021/R/Rif	Integra la Del. 363-21 in merito ai parametri necessari per l'attuazione dell'MTR2.
12	Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità	Det 02/DRif/2021	Contiene Template, Tool ufficiale e chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2)

Con la deliberazione 15/2022/r/rif dal titolo "Regolazione della Qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", pubblicata nel sito di Arera il 21 gennaio 2022, Arera ha approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF). Si tratta di nuove disposizioni che hanno l'obiettivo di migliorare il servizio di gestione dei rifiuti e far convergere le diverse dimensioni territoriali verso standard comuni e omogenei a livello nazionale, "deve tenere conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica". Il TQRIF si applica dal 1° gennaio 2023.

Il Comune ha effettuato le verifiche connesse al posizionamento degli attuali standard contrattuali e intende approvare lo SCHEMA 1 del TQRIF.

4.2 Analisi e confronto specifico sui servizi extra-perimetro

Non sono presenti servizi extra-perimetro.

4.3 Verifica Limite crescita annuale delle entrate tariffarie

Con riferimento al rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR-2, ed in coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi, i valori attribuiti ai parametri che ne determinano l'ammontare sono i seguenti:

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq 1+p_a$$

	2022	2023	2024	2025
$r_{pi,a}$	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%
X_a	0,10%	0,11%	0,11%	0,11%
QL_a	3,34%	2,23%	1,54%	1,54%
PG_a	0,48%	0,00%	0,00%	0,00%
$C_{11,a}$	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
p_a	5,42%	3,82%	3,13%	3,13%

	2022	2023	2024	2025
T_a	518.315	519.529	527.880	539.870
TV_{a-1}	227.776	239.302	246.455	266.823
TF_{a-1}	267.853	279.013	273.074	261.057
T_{a-1}	495.629	518.315	519.529	527.880
T_a/T_{a-1}	1,046	1,002	1,016	1,023

4.4 Coefficiente di recupero produttività

La determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa è effettuata dall'Ente territorialmente competente, sulla base:

- del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il *Benchmark* di riferimento;
- dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma1,a$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma2,a$) rispetto agli obiettivi comunitari, distinguendo un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto "insoddisfacente o intermedio", oppure un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto "avanzato".

Il Confronto con il benchmark di riferimento è correttamente effettuato nel Tool di Calcolo per i 4 anni dal 2022 al 2025.

4.5 Coefficiente QL e PG

Sono correttamente inseriti nel Tool.

A cura di Consorzio COSEA	Rif. Mod. Valid.	Il Responsabile Aziendale: Mauro Sanzani
------------------------------	---------------------	--

4.6 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

Coefficiente C116 > Non sono stati valorizzati il coefficiente C116 e le componenti di natura previsionale CO_{116}^{EXP} destinate alla copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal Decreto Legislativo n. 116/2020.

Componente previsionale CQ > Valori inseriti nel Tool in coerenza a quanto evidenziato nella relazione di accompagnamento al PEF.

Componente previsionale COI > Valori inseriti nel Tool in coerenza a quanto evidenziato nella relazione di accompagnamento al PEF.

Segue prospetto riepilogativo dei costi operativi previsionali dell'anno 2022:

Costi previsionali parte variabile	2022				
	Garda Uno SpA	0	0	totale Gestori	Comune di
$CO_{exp,116,TV,a}$				-	
$CQ_{expTV,a}$	9.421			9.421	
$CO_{expTV,a}$	6.952			6.952	

Costi previsionali parte fissa	2022				
	Garda Uno SpA	0	0	totale Gestori	Comune di
$CO_{exp,116,TF,a}$				-	
$CQ_{expTF,a}$	3.900			3.900	
$CO_{expTF,a}$	10.108			10.108	

Per gli altri anni sono formalizzati nel Tool di Arera.

4.7 Relazione attestante il superamento del limite entrate tariffarie

Il MTR-2 prevede la possibilità di superare il limite alla crescita delle entrate tariffarie. Le casistiche sono previste dal metodo tariffario: in sintesi valutazioni di congruità sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard; valorizzazione del fattore di sharing b in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo; oneri aggiuntivi dovuti all'incremento dei costi dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti, equilibrio economico della gestione. **Nel caso in esame non è previsto il superamento del limite entrate tariffarie.**

4.8 Rispetto contenuti minimi nella redazione della relazione di accompagnamento

La relazione è stata redatta in coerenza al template di riferimento ARERA.

4.9 Rispetto delle tempistiche di validazione

La validazione è stata effettuata prima dell'approvazione del PEF 2022-25 da parte del Comune.

4.10 Conguagli

Con riferimento a ciascun anno del secondo periodo regolatorio 2022-2025, l'Ente territorialmente competente ha indicato il valore complessivo delle componenti a conguaglio $RC_{totTV,a}$ e $RC_{totTF,a}$ riferite alle annualità pregresse. Esse coincidono con le quote del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi variabili e fisse riferite agli anni 2018 e 2019.

5 Il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore

L'ETC in fase di validazione non ha evidenziato una situazione di squilibrio nella gestione economico-finanziaria dei rifiuti urbani.

6 Verifiche finali

6.1 Evidenza dei criteri di semplificazione adottati

Non sono previsti criteri di semplificazione rispetto alla metodologia ARERA.

6.2 Verifica di coerenza delle delibere e determinazioni di ARERA in tema di costi efficienti e redazione dei Piani Economici Finanziari e di altra normativa connessa

È stata effettuata verifica di coerenza con delibere e determinazioni di ARERA in tema di costi efficienti e redazione dei Piani Economici Finanziari e di altra normativa connessa.

6.3 Prezzi finali

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, i prezzi incorporati nel PEF sono allineati ai contratti validi per il 2022 e valevoli con i gestori e pertanto garantiscono la copertura economica degli obblighi contrattuali.

I prezzi risultanti dal PEF finale costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – “fino all’approvazione da parte dell’Autorità”.

Omissis

2.3 Nell’ambito del procedimento di cui al precedente comma 2.1, **l’Autorità approva con o senza modificazioni le predisposizioni tariffarie deliberate**, sulla base della normativa vigente, dagli Enti territorialmente competenti e trasmesse all’Autorità secondo quanto previsto dal comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF. In caso di modificazioni, l’Autorità ne disciplina all’uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell’efficacia delle decisioni assunte dall’Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

2.4 **Nelle more dell’approvazione da parte dell’Autorità, si applicano le decisioni assunte dall’Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.**

**REPORT DI VALIDAZIONE PEF 2022-25 RIFIUTI IN COERENZA
AL "MTR-2 ARERA 363/2021"**

Rev_DEF
14/04/2022

Pagina 11

Il quadro finale del PEF2022, in coerenza al nuovo template Arera, ex Det. 02-2021, è il seguente:

	2022		
	Ambito tariffario: Comune di		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	47.723	-	47.723
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	40.539	-	40.539
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	28.908	-	28.908
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	130.336	-	130.336
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{116,TV}	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TV}	9.421	-	9.421
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{TV}	6.952	-	6.952
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	5.511	-	5.511
Fattore di Sharing b	0	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	1.653	-	1.653
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	19.586	-	19.586
Fattore di Sharing ω	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,33	0,33	0,33
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{sc}	6.464	-	6.464
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIof_{IV}	34.412	4.185	38.597
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	22.135	22.135
Recupero delta ($\sum I_a - \sum I_{max}$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-
$\sum T_{Va}$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	221.352	17.950	239.302
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	-	108.650	108.650
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	89	17.452	17.541
Costi generali di gestione CGG	46.547	1.136	47.682
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	892	-	892
Costi comuni CC	47.528	18.588	66.115
Ammortamenti Amm	8.722	-	8.722
Accantonamenti Acc	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	12.603	1.433	14.036
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LC}	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	2.583	-	2.583
Costi d'uso del capitale CK	23.908	1.433	25.341
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{116,TF}	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TF}	3.900	-	3.900
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	10.108	-	10.108
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	37.129	9.651	46.780
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	18.119	18.119
Recupero delta ($\sum I_a - \sum I_{max}$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-
$\sum T_{Fa}$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	122.572	156.441	279.013
$\sum T_a = \sum T_{Va} + \sum T_{Fa}$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	343.923	174.391	518.315
$\sum T_a = \sum T_{Va} + \sum T_{Fa}$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	343.923	174.391	518.315

La redazione del PEF22-25 è stata effettuata mediante l'ausilio del Tool di Arera pubblicato con la Det 02/DRif/2021 (Contiene Template, Tool ufficiale e chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/r/rif (Mtr-2).

COMUNE DI TIGNALE prot. n. 0002204 del 20-04-2022 in arrivo

REPORT DI VALIDAZIONE PEF 2022-25 RIFIUTI IN COERENZA AL "MTR-2 ARERA 363/2021"

Rev_DEF
14/04/2022

Pagina 12

Grandezze fisico-tecniche			
raccolta differenziata %			63%
$q_{o2} \cdot t_{on}$			1.147,48
costo unitario effettivo - Ccoeff €/cent/kg			41,02
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			41,56
Coefficiente di gradualità			
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			0,00
Totale γ			0,00
Coefficiente di gradualità $(1 + \gamma)$			1,00
Verifica del limite di crescita			
f_{Di_o}			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_o			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_o			3,34%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_o			0,48%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			5,42%
$(1 + \rho)$			1,0542
$\sum T_o$			518.315
$\sum IV_{o-1}$			227.776
$\sum IF_{o-1}$			267.853
$\sum T_{o-1}$			495.629
$\sum T_o / \sum T_{o-1}$			1,0458
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			518.315
delta $(\sum T_o - \sum T_{max})$			-
IVA dopo distribuzione delta $(\sum T_o - \sum T_{max})$	221.352	17.950	239.302
IFa dopo distribuzione delta $(\sum T_o - \sum T_{max})$	122.572	156.441	279.013
Ta=IVa+IFa dopo distribuzione delta $(\sum T_o - \sum T_{max})$	343.923	174.391	518.315
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			442
$\sum TV_o$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			239.302
$\sum TF_o$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			278.571
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			517.873
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-

I PEF degli anni successivi sono contenuti all'interno del Tool.

7 Esito attività di validazione

La presente relazione costituisce il documento conclusivo del mandato finalizzato ad effettuare l'attività di validazione prevista al punto 7.4 della deliberazione 3 agosto 2021 n° 363/2021/r/rif dell'Autorità Energia Reti e Ambiente (ARERA) come descritta all'Art. 28 dell'Allegato A alla citata delibera. L'attività di validazione è stata effettuata avendo a riferimento le disposizioni della citata Delibera ARERA e le successive disposizioni emanate dalla medesima. La relazione, in particolare, riporta una descrizione delle attività svolte dalla scrivente società per effettuare la validazione del PEF trasmessoci in più riprese, i contenuti dei documenti analizzati e gli esiti delle valutazioni/validazioni effettuate sulla base dei tre elementi da sottoporre a verifica.


Le procedure svolte non costituiscono, in base ai principi di revisione, una revisione contabile, anche limitata, dei bilanci del Comune o del Gestore, dei conti o voci aggregate o informazioni degli stessi, di informazioni o dati finanziari rendicontati, del sistema di controllo interno, e, pertanto, lo scrivente non intende fornire alcun altro tipo di attestazione in base ai principi di revisione o una asseverazione dei dati forniti. Nello specifico è stata verificata:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

Si evidenzia che i documenti predisposti dal Comune e dal Gestore sono conformi a quanto richiesto da ARERA nel metodo tariffario di cui alla Delibera 363/2021/R/rif (integrata dalla Det 2/2021).

Alla luce di quanto indicato e descritto nelle precedenti sezioni la scrivente società con la presente relazione rilascia una validazione del valore di 518.315 euro (valore PEF anno 2022, IVA compresa) al lordo delle detrazioni previste per il MIUR e le altre detrazioni. I PEF degli anni successivi sono contenuti all'interno del Tool.

Il Responsabile Tecnico Aziendale
di CO.SE.A.
(Mauro Sanzani)



Nota: Dichiarazione di veridicità dei dati trasmesse e acquisite agli atti.

COMUNE DI TIGNALE

Revisore dei Conti

VERBALE N. 6/2022 del 23 aprile 2022

Parere in merito all'approvazione del piano finanziario e delle tariffe riguardanti la Tassa Rifiuti (TARI).

Il sottoscritto dott. Agostino D'Anna in qualità di Revisore dei Conti nominato, con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 30 dicembre 2021,

PREMESSO CHE

- l'art. 1, comma 738, della Legge 160/2019 ha abolito, con decorrenza dal primo gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), contenute nella legge di stabilità 2014 dai commi 641 a 668;

- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

- la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 ed in particolare, l'Allegato A della stessa, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti, al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

- la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, ha fissato le disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

- a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

- con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

- per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

- i costi riportati nel piano economico finanziario (P.E.F) devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI. Il nuovo (MTR) prevede parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore. Le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

- per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente:

- ✓ il comma 651, dove la commisurazione delle tariffe avviene nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività;
- ✓ il comma 652 che consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e *“nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”*, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

- in base all'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., il Comune di Tignale, in adesione al metodo alternativo suddetto, sulla base della deroga di cui al comma 652, determina le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Il tutto si traduce con l'applicazione di una tariffa “monomia” e quindi non suddivisa tra quota fissa e quota variabile;

- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni “possono” approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

VISTO

- lo schema di Piano economico finanziario (PEF) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, del servizio di gestione dei rifiuti, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività svolte attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti, da cui risulta un costo complessivo per l'anno 2022 di € 517.873,00.

- la relazione di validazione svolta sui dati trasmessi dal gestore per la redazione del PEF 2022-2025 conforme con l'art. 19 dell'MTR-2 Deliberazione Arera n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021, in particolare sui seguenti punti:

- a) la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

Tale documento è stato rilasciato da società specializzata, considerato che, nella Regione Lombardia, l'organizzazione del servizio è demandata a ciascun ente locale e non ad una Autorità

d'Ambito Territoriale (sovracomunale), cosicchè i bacini di affidamento coincidono con i singoli comuni affidanti;


ESPRIME

il proprio **parere favorevole** all'approvazione del Piano Economico Finanziario 2022-2025 e delle Tariffe per l'applicazione della Tassa Rifiuti per l'anno 2022.

Milano, 23 aprile 2022

IL REVISORE DEI CONTI

Agostino dott. D'Anna



ALLEGATO B

TARI 2022 (peso rifiuti 2021)	Colonna1	Colonna4	Colonna5	Colonna6
Categorie	MQ. RUOLO 2022	TARIFFA 2022	INCASSO 2022	COEFFICIENTE 2022
1.1 Domestico 1 comp.	30.667	€ 1,530	€ 46.920,510	4,205
1.2 Domestico 2 comp.	21.216	€ 1,608	€ 34.115,328	4,419
1.3 Domestico 3 comp.	20.369	€ 1,659	€ 33.792,171	4,559
1.4 Domestico 4 comp.	16.366	€ 1,689	€ 27.642,174	4,642
1.5 Domestico 5 comp.	6.511	€ 1,755	€ 11.426,805	4,823
1.6 Domestico 6 comp.	32.052	€ 1,835	€ 58.815,420	5,043
2.1 musei, scuole, associazioni	413	€ 1,607	€ 663,691	4,416
2.2 campeggi, distrib. carburanti	20	€ 4,062	€ 81,240	11,162
2.3 stabilimenti balneari	255	€ 3,078	€ 784,890	8,458
2.4 esposizioni , autosaloni	3.995	€ 1,256	€ 5.017,720	3,451
2.5 alberghi con ristorazione	17.024	€ 3,691	€ 62.835,584	10,142
2.6 alberghi senza ristorazione	33.415	€ 3,691	€ 123.334,765	10,142
2.7 case di cura e di riposo	3.563	€ 3,077	€ 10.963,351	8,456
2.8 uffici, agenzie, studi professionali	1.394	€ 5,533	€ 7.713,002	15,204
2.9 banche	250	€ 9,215	€ 2.303,750	25,323
2.10 negozi non alimentari	198	€ 4,062	€ 804,276	11,162
2.11 edicola, farmacia, tabaccai	132	€ 4,062	€ 536,184	11,162
2.12 botteghe artigianali (parrucchieri)	79	€ 4,062	€ 320,898	11,162
2.13 carrozzerie, autofficine	612	€ 2,452	€ 1.500,624	6,738
2.14 capannoni industriali	0	€ 2,452		6,738
2.15 attività artigianali	7.675	€ 2,452	€ 18.819,100	6,738
2.16 ristoranti,pizzerie	3.416	€ 5,322	€ 18.179,952	14,625
2.17 bar, caffè, pasticcerie	1.930	€ 4,673	€ 9.018,890	12,841
2.18 supermercati e negozi alimentari	490	€ 5,322	€ 2.607,780	14,625
2.19 plurilicenze alimentari	355	€ 5,322	€ 1.889,310	14,625
2.20 frutta, fiori, pescherie	0	€ 7,986	€ 0,000	21,945
2.21 discoteche	0	€ 4,419	€ 0,000	12,143
2.22 attività turist.-ricettiva non imprendit	18.432	€ 2,050	€ 37.785,600	5,634
TOTALI	220.829		€ 517.873,015	
RIFIUTI PRODOTTI 2021= KG. 1.423.195				
PEF 2022 = € 517.873,00				
COSTO AL KG. = € 0,3639				